FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0122/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0098/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente
Paolo Clarizia - Componente
Gaia Golia - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 novembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9256/1198pf25-26/GC/PN/fm del 21 ottobre 2026 e depositato il 22 ottobre 2026 nei confronti del sig. Andrea Mandozzi e della società ASD Fermana Futsal 2022, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 9256/1198pf25-26/GC/PN/fm del 21 ottobre 2026, depositato il 22 ottobre 2026, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il sig. Andrea Mandozzi, all'epoca dei fatti dirigente tesserato della società A.S.D. Fermana Futsal 2022 per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva per aver al termine della gara Fermana Futsal 2022 - Futsal Prato dell'11.04.2026, valevole per il campionato di Serie B di Calcio a 5, acceduto al terreno di gioco senza esserne autorizzato e per aver assunto nell'occasione nei confronti della terna arbitrale un comportamento irriguardoso e intimidatorio, dapprima sul terreno di gioco stesso e dappoi nel parcheggio dell'impianto sportivo, rivolgendosi agli ufficiali di gara con atteggiamento provocatorio, chiamandoli per nome, prospettando iniziative giudiziarie nei loro confronti, nonché, contestando falsamente presunti comportamenti arbitrari e violenti subiti da parte degli stessi; la società A.S.D. Fermana Futsal 2022, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Mandozzi, come descritti nel capo di incolpazione, all'epoca dei fatti proprio tesserato.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 16.04.2026 del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 pervenuta alla Procura Federale a mezzo pec in data 17.04.2026. Il Giudice Sportivo, con riferimento alla gara Fermana Futsal 2022 - Futsal Prato dell'11.04.2026, valevole per il campionato di Serie B di Calcio a 5, riferiva di aver appreso dal direttore di gara, Giulio Nicchi, che al termine dell'incontro aveva fatto ingresso sul terreno di gioco un soggetto non in distinta, non identificato, qualificatosi successivamente come avvocato Andrea Mandozzi, il quale, con atteggiamento minaccioso si dirigeva verso il medesimo direttore di gara protestando per una decisione assunta e, pur non essendovi stato alcun contatto fisico, minacciava di sporgere denuncia contro di lui per avergli messo le mani addosso. Il direttore di gara riferiva, quindi, di aver invitato il soggetto ad allontanarsi dal campo in quanto non autorizzato a permanere all'interno del recinto di gioco. Successivamente, mentre il direttore di gara, la restante terna arbitrale e l'osservatore si dirigevano verso le autovetture nel parcheggio, venivano nuovamente avvicinati dallo stesso soggetto il quale, con fare minaccioso, proferiva frasi intimidatorie: "*Caro Giulio Nicchi, ci vediamo presto caro Luca, anche con te!*". Lo stesso soggetto contattava telefonicamente le forze dell'ordine chiedendo l'intervento di una pattuglia e dichiarando di essere stato importunato e aggredito fisicamente dal direttore di gara; circostanze, ad avviso del segnalante, non veritiere e smentibili da tutti i testimoni presenti. Dopo aver interrotto la chiamata il soggetto si qualificava come avvocato Andrea Mandozzi, reiterava le minacce di azioni legali e si allontanava a bordo della propria autovettura senza attendere l'arrivo della pattuglia chiamata.
Il Giudice Sportivo allegava, altresì, le segnalazioni ricevute in merito all'episodio anche dall'arbitro n. 2 Luca Lammanda e dall'osservatore arbitrale Gianluca Di Vilio.
Iscritto il procedimento nel registro della Procura Federale in data 13 maggio 2026 al n. 1198pf2526, l'Ufficio inquirente acquisiva il referto arbitrale, i supplementi di rapporto, la documentazione di tesseramento del sig. Andrea Mandozzi dirigente della società Fermana Futsal 2022, il video di quanto avvenuto nel parcheggio dopo l'incontro, prodotto in sede di audizione dall'arbitro

Lammanda e procedeva, altresì, alle audizioni del direttore di gara Giulio Nicchi, del cronometrista Mirko Chirico e dello stesso Andrea Mandozzi.
Il direttore di gara Nicchi in sede di audizione riconosceva il Mandozzi come la persona che aveva fatto indebitamente ingresso sul terreno di gioco, precisando al riguardo quanto segue: "*A quel punto gli dicevo di allontanarsi dal terreno di gioco in quanto assente in distinta specificando inoltre che non gli era consentito essere presente sul campo da gioco fintanto che i giocatori delle due squadre si trovassero lì e che non poteva in alcun modo protestare. Immediatamente dopo questa persona iniziava a minacciarmi dicendo che mi avrebbe denunciato in quanto, secondo lui, io lo avrei toccato muovendo violenza verso di lui. Specifico, come peraltro indicato nel referto, che non vi è mai stato alcun contatto tra questo soggetto e me o altri componenti della terna arbitrale… nel parcheggio, sempre il soggetto di cui sopra, seduto nella sua auto (una BMW bianca) si rivolgeva a me con queste parole: "caro Giulio ci vediamo presto" incalzando inoltre il collega Lammanda in questi termini "anche con te Luca*". Al termine dell'audizione, lo stesso Nicchi riferiva "*Quando il Sig. Mandozzi andava via e noi della terna arbitrale insieme all'osservatore rimanevamo nel parcheggio per commentare questo episodio, ci veniva a salutare l'allenatore della Fermana Futsal 2022, Sig. Alessio Santilli, il quale ci faceva i complimenti per la gestione della partita e scusandosi per l'accaduto".*
Il sig. Chirico confermava di aver assistito ai fatti oggetto di segnalazione, in un primo momento dalla propria postazione di cronometrista e poi avvicinandosi sul terreno di gioco: "*L'unica cosa che sentivo (perché nel frattempo mi ero avvicinato alla scena) è la circostanza per cui questo soggetto dicesse a voce alta che l'arbitro Nicchi gli aveva messo le mani addosso. Posto che io assistevo a tutta la scena, mi rivolgevo a lui dicendogli di non inventarsi le cose, e che nessuno lo aveva minimamente sfiorato*", riferiva anche in merito ai fatti accaduti nel parcheggio ribadendo ancora una volta "*Mi pare di ricordare che chiamasse le forze di polizia (che poi non sono intervenute!) dicendo che qualcuno gli stesse mettendo le mani addosso. Posso affermare con certezza che questa è assolutamente una circostanza falsa".*
Anche il sig. Lammanda, secondo arbitro della gara, in sede di audizione riferiva che: " *al termina della gara mentre la terna arbitrale si trovava ancora in campo si avvicinava un signore che si identificava come il sig. Andrea Mandozzi il quale avvicinatosi all'arbitro Nicchi protestava con fare intimidatorio riferendogli che questi gli aveva messo la mani addosso e gli aveva puntato un dito sul petto*".
L'audizione in data 06.08.2026 del sig. Mandozzi confermava le circostanze nei seguenti termini: " *DOMANDA: Al termine della gara, lei è sceso dalla tribuna per recarsi sul campo di gioco? RISPOSTA: Sì, sono sceso in tribuna e mi sono portato sul campo di gioco dirigendomi verso i ragazzi della mia squadra. DOMANDA: lei era in distinta? RISPOSTA: no, ero in tribuna, sono sceso in campo al termine della gara… mentre stavo entrando in auto, vedevo arrivare il primo arbitro, il secondo è il commissario arbitrale. Io li ho semplicemente salutati e, ironicamente mi sono complimentato con loro. Gli arbitri e il commissario non mi hanno nemmeno risposto. Ho così fatto notare loro che non mi avevano salutato e che erano stati maleducati. DOMANDA: Nel corso della discussione lei ha contattato le forze dell'ordine? RISPOSTA: Sì, perché decidevo di querelare gli arbitri perché mi avevano messo le mani addosso. Loro negavano l'accaduto, in particolare il commissario tentava di sminuirlo. Ne seguiva una discussione con i due arbitri e in particolare quello meno alto sosteneva di essere un avvocato. A quel punto anche io ho detto di essere un avvocato (ma ironicamente) e quindi decidevo di contattare il 112… Così io sono risalito in auto e sono partito, avvertendoli che mi sarei recato alla prima caserma dei Carabinieri per sporgere denuncia contro di loro... finito l'episodio per me si concludeva tutto così".*
Esperita l'attività di indagine, è seguita, pertanto, in data 08.09.26 la notifica della Comunicazione di Chiusura Indagini nei confronti del sig. Andrea Mandozzi, nonché della società ASD Fermana Futsal 2022 ed in data 22.10.2026 la notifica del deferimento in oggetto.

La fase predibattimentale

All'esito della ricezione del deferimento il Presidente del TFN-SD fissava per la discussione l'udienza del 19.11.2026.
I deferiti non depositavano memorie.

Il dibattimento

All'udienza del 19.11.2026, svoltasi in videoconferenza, è presente l'Avv. Nicola Pagnotta in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno per il sig. Andrea Mandozzi né per la società ASD Fermana Futsal 2022.
L'Avv. Pagnotta si riporta integralmente all'atto di deferimento e chiede irrogarsi le seguenti sanzioni:
- al sig. Andrea Mandozzi, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- alla società ASD Fermana Futsal 2022, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

La decisione

Dall'analisi del compendio istruttorio risultano comprovate le condotte oggetto di deferimento con evidenza documentale e riscontro dichiarativo. In primo luogo la terna arbitrale e l'osservatore, sia in fase di segnalazione che in sede di audizione, hanno offerto una ricostruzione fattuale dettagliata e coerente la quale, nei tratti salienti, è stata confermata da parte dello stesso deferito

Sig. Andrea Mandozzi, che ha riconosciuto di essere entrato nel recinto di gioco sebbene non inserito in distinta di gara, di aver polemizzato ironicamente con gli arbitri sia in campo che successivamente nel parcheggio, di aver minacciato azioni legali nei loro confronti, di essersi qualificato come avvocato senza averne titolo e di aver chiesto l'intervento delle forze dell'ordine (salvo poi andare via senza attenderne il sopraggiungere) per aver subito un'aggressione, circostanza negata da tutti i soggetti auditi e sfornita di qualsivoglia diverso riscontro probatorio.
L'indagine svolta ha, quindi, confermato che Andrea Mandozzi, all'epoca dei fatti dirigente tesserato della società A.S.D. Fermana Futsal 2022 ha violato l'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva per aver tenuto una condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara al termine della partita Fermana Futsal 2022 - Futsal Prato dell'11.04.2026, valevole per il campionato di Serie B di Calcio a 5, accedendo al terreno di gioco senza esserne autorizzato e assumendo nei confronti della terna arbitrale un comportamento irriguardoso e intimidatorio, dapprima sul terreno di gioco e successivamente nel parcheggio dell'impianto sportivo, chiamandoli per nome, dichiarando falsamente più volte di aver subito comportamenti arbitrari e violenti da parte degli stessi, prospettando iniziative giudiziarie nei loro confronti, qualificandosi come avvocato senza esserlo e chiedendo persino l'intervento delle forze dell'ordine (come emerge dal video versato in atti) salvo poi allontanarsi senza attenderne l'arrivo.
Le menzionate disposizioni risultano, quindi, pacificamente violate dal soggetto deferito per quanto dallo stesso ricostruito, ne comprovano l'inosservanza i documenti acquisiti in fase istruttoria dalla Procura Federale e le dichiarazioni rese da tutti i soggetti auditi.
Dei fatti ascritti al sig. Andrea Mandozzi, all'epoca dei fatti dirigente tesserato della società ASD Fermana Futsal 2022, risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6, co. 2, CGS anche la società di appartenenza e di riferimento.
Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Andrea Mandozzi, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- alla società ASD Fermana Futsal 2022, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Gaia Golia

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 27 novembre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai